

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1989

### Concorso-premio per il rifiuto della violenza nello sport

ONOREVOLI SENATORI. – Nella nostra civiltà di massa, di urbanizzazione e di «nevrosi industriale» lo sport, anzi più correttamente «lo svago sportivo», diviene un necessario antidoto contro la forzata vita sedentaria, contro l'estenuante e meccanica ripetizione di movimenti, contro l'angustia della malsana e inquinata vita cittadina.

Lo sport non nasce da una imposizione esterna, ma è l'impulso di libertà, è energia vitale che accetta volontariamente le regole del gioco e della competizione.

In realtà questa naturale spontaneità nel tempo è stata guastata da una graduale e aberrante trasformazione che ha fatto dello sport un fenomeno economico, pubblicitario, esaltatore del divismo e oggi purtroppo fenomeno di violenza.

Sembra assurdo che la cronaca sportiva spesso e volentieri si trasformi in cronaca nera. Oggetto centrale di questo disegno di legge non è la violenza nello sport, ma la nostra speranza è che suoi scopi siano proprio la prevenzione e la eliminazione della stessa.

Il problema nasce dall'esigenza di ricreare quella cultura sportiva ormai perduta che non sia solo giornalistica, economica, spettacolare, ma miri soprattutto al recupero del concetto di sport inteso come liberazione di energie umane, momento di crescita di solidarietà e di «medicamento» per la salute.

Destinatari di questo progetto sono i giovani. Non è stato difficile per una massa di adolescenti e di giovani immaginare un modello di sport come violenza, contrapposizione, profitto nella misura di miliardi, divismo, antagoni-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

smo, eccetera; e ciò solo perchè manca un modello diverso.

Le energie, la vitalità e l'interesse per lo sport sono innegabili. Tutto sta ad indirizzarli nel modo giusto, sì che lo sport diventi un momento di svago, di crescita, di solidarietà, di antirazzismo, di educazione al corretto uso delle proprie energie fisiche e al corretto modo di stare insieme.

Dietro i lunghi striscioni degli *ultras*, dietro il disprezzo del loro tifo offensivo si nasconde la mancanza di ideali, la crisi della nostra società.

Non diamo a questi giovani più polizia, ma risposte concrete e incentiviamoli proponendo loro dei modelli più giusti, sicchè la vita all'aperto, l'esercizio fisico, l'abilità e la destrezza siano solo occasione per esprimere una ben più intima ricchezza umana.

Innanzitutto bisogna recuperare il concetto di cultura sportiva, in senso lato, facendo riferimento a tutti i tipi di sport.

Se è vero che il calcio rimane lo sport di massa per eccellenza e quindi più facile occasione di violenza è anche vero che manca generalmente qualsiasi forma e comunque qualsiasi idonea forma di incen-

tivazione da parte degli organi competenti per gli altri sport meno violenti: tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano, eccetera, sport cosiddetti di *élite*, ma che potrebbero attirare più giovani, sia come spettatori passivi che come giocatori attivi, se fossero resi più facilmente praticabili. Ci si riferisce con ciò alla carenza di strutture pubbliche (ad esempio, i circoli di tennis sono quasi tutti privati).

In attesa di proposte più specifiche in tal senso, l'occasione per estrinsecare una risposta immediata è costituita dai mondiali di calcio del 1990.

In tal senso si sottopone all'approvazione legislativa la incentivazione mediante un concorso selettivo a premi, da realizzare di comune accordo dai Ministeri del turismo e dello spettacolo e della pubblica istruzione, che coinvolga gli studenti e i giovani facenti parte di associazioni, federazioni, comitati culturali e sportivi, eccetera.

Tale programma è da realizzare mediante la indizione di un concorso-selezione a premi che si articola nelle forme e nei contenuti di cui alla seguente normativa del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Concorso-selezione a premio)*

1. Al fine di incentivare i giovani ad una corretta educazione allo sport, in occasione dei mondiali di calcio del 1990 è indetto un concorso-selezione a premio, al quale possono partecipare gli studenti e gli appartenenti agli organismi di cui all'articolo 2.

**Art. 2.**

*(Modalità di partecipazione)*

1. Hanno diritto a partecipare al concorso-selezione:

a) gli studenti che individualmente si sono distinti nell'opera di persuasione e incentivazione contro la violenza in occasione di avvenimenti sportivi;

b) i giovani appartenenti ad associazioni, enti e circoli sportivi o culturali che si sono distinti contro la violenza in occasione di avvenimenti sportivi.

**Art. 3.**

*(Commissione)*

1. È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione di accertamento e di valutazione. La Commissione è nominata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con la consulta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed è costituita:

a) da un dirigente del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzione di presidente;

b) da un dirigente del Ministero della pubblica istruzione con funzione di vice presidente;

c) da due esperti tecnici in materia sportiva nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo su una terna indicata dal CONI;

d) da due esperti tecnici in materia sportiva nominati dal Ministro della pubblica istruzione;

e) da un federato CONI.

#### Art. 4.

##### *(Premio)*

1. Il premio consiste nella partecipazione gratuita a tutte le manifestazioni sportive comprese nel calendario dei mondiali di calcio del 1990 per tutti gli studenti di cui alla lettera *a*) e per un esponente per ciascuna delle categorie previste alla lettera *b*) dell'articolo 2.

2. Il numero complessivo dei premiati è di cento persone.

#### Art. 5.

##### *(Riduzione delle spese di viaggio)*

1. I premiati hanno diritto alla riduzione delle spese di viaggio nella misura del 50 per cento.

#### Art. 6.

##### *(Regolamento)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emanerà un regolamento recante le modalità della partecipazione, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 7.

##### *(Imputazione della spesa)*

1. La spesa, valutata in lire 300.000.000 per il solo anno 1990, è imputata sullo stato di

previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.